

Spett.le impresa,

La informiamo che, da un controllo effettuato nei nostri archivi informatici, non risulta finora pervenuto alcun **pagamento a titolo di diritto annuale 2019** attribuibile alla sua impresa e/o unità locale sita in provincia di Taranto.

L'art. 18 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. stabilisce che sono tenuti al pagamento del diritto annuale tutti i soggetti che al 1 gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti al **Registro delle imprese** e al **Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A.)** nonché i medesimi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno, con la sola eccezione dei soggetti esonerati dal pagamento ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001.

Ricordiamo che le **imprese ed i soggetti R.E.A.** già **iscritti al 1 gennaio** effettuano il pagamento del diritto annuale entro il termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 17 D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i.), mentre le **imprese**, le **unità locali** ed i **soggetti R.E.A. di nuova iscrizione** sono tenuti al versamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

La preghiamo, pertanto, di verificare di aver effettuato **correttamente** il versamento del diritto annuale dovuto per il 2019 (si faccia attenzione a quanto indicato sul modello F24 sia con riferimento al codice fiscale – che deve essere quello con cui l'impresa è iscritta – che all'anno di riferimento e/o al codice Ente indicato), dando tempestiva comunicazione alla scrivente nel caso vengano riscontrati eventuali errori che non ne abbiano consentito la corretta attribuzione (a tal fine si ricorda che sul sito della Camera è disponibile nella sezione **Modulistica – Diritto annuale** il modello "Istanza di rettifica modello F24" da compilare e trasmettere, completo della documentazione indicata, nel caso in cui vengano riscontrati errori nella compilazione e/o trasmissione del modello F24).

In caso contrario, Le ricordiamo che può ancora versare spontaneamente e **regolarizzare così il pagamento** non eseguito utilizzando l'istituto del **ravvedimento operoso** che consente di sanare, entro il termine ultimo di un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento, la violazione commessa - ma non ancora accertata dalla Camera di commercio - beneficiando della riduzione della sanzione (rispetto a quella ordinaria del 30%).

Oltre al pagamento con **modello F24** può essere utilizzato anche il sistema di pagamento **PAGO PA** (solo per le imprese già iscritte) collegandosi al sito nazionale <https://dirittoannuale.camcom.it>. Per il pagamento con **F24** dovrà essere compilata la **sez. IMU e altri Tributi locali** come di seguito indicato:

codice ente	codice tributo	anno di riferimento	importi a debito	
TA	3850	2019 (4)	€	Diritto annuale (1)
TA	3851	2019	€	Interessi (2)
TA	3852	2019	€	sanzione ridotta (3)

Ricordiamo che sul sito della Camera di commercio di Taranto www.camcomtaranto.gov.it, nella sezione Diritto annuale sono a disposizione i **fogli di calcolo del diritto annuale dovuto** e del **ravvedimento operoso** ed una guida completa sulle modalità di calcolo ed i termini di versamento del diritto annuale 2019. L'Ufficio preposto resta comunque a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, chiarimento e supporto in merito.

La mancata regolarizzazione comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti (D.M. 27/01/2005, n. 54 e regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto scaricabile integralmente dal sito). Si ricorda che, ai sensi del comma 35 dell'art. 24 della Legge n. 449/97, **l'avvenuto versamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni** da parte dell'Ufficio Registro delle imprese. Nel caso di mancato o incompleto pagamento del diritto annuale dovuto, non sarà possibile procedere all'erogazione di tale certificazione. (Blocco certificazione).

Distinti Saluti.

Il Segretario generale f.f.
(dr.ssa Claudia Sanesi)

- (1) **3850** l'importo del diritto annuale dovuto e non versato;
- (2) **3851** gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine di versamento al giorno in cui è eseguito il pagamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo;
- (3) **3852** la sanzione ridotta pari al **3,75%** (ravvedimento breve entro 30 giorni dalla scadenza) o al **6%** (ravvedimento lungo entro un anno dalla scadenza);
- (4) **anno**: l'anno di imposta che si intende ravvedere (cioè il 2019) e non l'anno in cui si procede al suo versamento per tutti e tre i codici.